



## **GENNAIO 2024: NOVITÀ**

---

Superbonus - Asseverazione di congruità delle spese - Prezzario in vigore alla data del sostenimento

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) - Nuovo regolamento

Accesso al cinque per mille dell'IRPEF per gli enti del Terzo settore

Premio allo studio e alla formazione - Natura reddituale ed effetti ai fini del regime forfetario

Contenzioso tributario - Abrogazione della fase di reclamo-mediazione - Decorrenza

Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 - Aliquote contributive per il 2024+

Detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale - Acquisto di unità locata

Credito IVA - Società non operative - Rimborso a seguito di riversamento

Contributo per interventi agevolati con superbonus - Restituzione del contributo non spettante - Modalità

Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2024

Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali - Modifiche

## **FEBBRAIO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

---



### **SUPERBONUS - ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE - PREZZARIO IN VIGORE ALLA DATA DEL SOSTENIMENTO**

Con la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui criteri di asseverazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati con superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.

#### **CRITERI DI ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE**

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del DM 14.2.2022, per l'asseverazione di congruità delle spese il tecnico fa riferimento:

- ai prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
- o ai listini pubblicati dalle Camere di commercio territorialmente competenti;
- o ai prezzi pubblicati dalla casa editrice DEI (per le tipologie di interventi ricomprese nell'allegato A del DM 14.2.2022, va effettuato un controllo anche rispetto ai costi massimi individuati dal citato decreto; cfr. sul punto anche la risposta n. 5 dell'ENEA di aprile 2022).

#### **Momento di rilascio dell'asseverazione**

L'asseverazione di congruità delle spese è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento ex art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020.

### **PREZZARIO IN VIGORE AL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE**

Con la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica della congruità delle spese va effettuata al momento di sostenimento delle stesse, facendo riferimento al prezzo vigente a tale data.

#### **Momento di sostenimento delle spese**

Per individuare il momento di sostenimento delle spese (e pertanto il prezzo vigente a tale data), applicano il principio di imputazione temporale per cassa, e dunque la spesa si intende sostenuta alla data dell'effettivo pagamento:

- le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
- gli enti non commerciali.

Per tali soggetti, in caso di sconto integrale da parte del fornitore il momento di sostenimento della spesa coincide con la data di emissione della fattura.

Applicano invece il criterio di competenza ex art. 109 del TUIR, per individuare il momento di sostenimento della spesa per gli interventi edilizi agevolati:

- le imprese individuali;
- le società;
- gli enti commerciali.

### **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RASD) - NUOVO REGOLAMENTO**

Sul sito del Dipartimento per lo sport è stato pubblicato il nuovo regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), approvato con il DPCM 29.1.2024.

Il regolamento è stato adeguato alle modifiche che sono state inserite nei decreti legislativi attuativi della riforma dello sport (DLgs. 36/2021 e 39/2021).

#### **PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA**

La principale novità del regolamento riguarda la definizione della procedura per ottenere la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RASD.

Si tratta di un procedimento di competenza del notaio, che questi gestirà tramite una piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato.

Tra la documentazione che l'ente deve produrre, si segnala la relazione giurata di stima o la situazione patrimoniale attestante il possesso del patrimonio minimo di 10.000,00 euro.

### **ENTI CON ATTIVITÀ NON RICONOSCIUTE DAL CONI O DAL CIP**



Viene anche regolata la procedura di iscrizione al RASD da parte di quegli enti che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Questi enti presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo PEC all'indirizzo ufficio-sport@pec.governo.it, allegando il modulo scaricabile dal sito del Dipartimento per lo Sport.

A seguito della creazione dell'elenco delle attività sportive riconosciute, la domanda di iscrizione potrà essere presentata in via telematica tramite la piattaforma del RASD.

#### **ACCESSO AL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

In data 19.1.2024 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito al cinque per mille dell'IRPEF.

#### **VERIFICA DELLE ONLUS ISCRITTE PER L'ANNO 2023**

Per effetto dell'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore in corso d'anno, le ONLUS risultano iscritte all'Anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate per una parte del 2023 e al RUNTS per la restante parte dell'anno.

Ai fini dell'ammissione al beneficio del cinque per mille relativamente al 2023, tali enti sono tenuti a consultare anche l'elenco delle ONLUS ammesse formato dall'Agenzia delle Entrate. Per effetto dell'iscrizione in corso d'anno nel RUNTS, infatti, tali enti potrebbero risultare nell'elenco degli enti esclusi dal cinque per mille per l'anno 2023 tenuto dal Ministero del Lavoro, ma accedere comunque al beneficio per tale anno se compresi nell'elenco delle ONLUS ammesse tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, gli enti che si trovino in questa situazione verranno iscritti d'ufficio nell'elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro, a seguito della loro cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS.

#### **CONTROLLO DELLE COORDINATE BANCARIE**

In relazione agli ordinativi di pagamento del contributo del cinque per mille per l'anno finanziario 2022, il Ministero del Lavoro suggerisce di controllare la presenza e la correttezza delle coordinate bancarie all'interno del RUNTS in modo tale da consentire all'Amministrazione di provvedere al pagamento.

#### **PREMIO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE - NATURA REDDITUALE ED EFFETTI AI FINI DEL REGIME FORFETARIO**

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.1.2024 n. 3, le somme percepite a titolo di contributo allo studio e alla formazione per l'avvio di un'attività professionale (nello specifico, di consulente finanziario) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR, rientrando nella più ampia categoria delle borse di studio.

#### ***Irrilevanza quale causa di esclusione dal regime forfetario***

Tali redditi non rilevano ai fini della causa di esclusione dal regime forfetario di cui all'art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, che impedisce l'utilizzo del regime agevolato quando l'attività individuale è svolta in prevalenza in favore del datore di lavoro attuale o di quelli avuti nel biennio precedente.

Ne consegue che il percettore del contributo allo studio può svolgere l'attività autonoma in regime forfetario prevalentemente in favore del soggetto che ha erogato il contributo medesimo (nel caso specifico, una banca).

#### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ABROGAZIONE DELLA FASE DI RECLAMO-MEDIAZIONE - DECORRENZA**

In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), con il DLgs. 30.12.2023 n. 220, pubblicato sulla G.U. 3.1.2024 n. 2, è stata modificata la disciplina relativa al contenzioso tributario.



Una delle principali novità contenute nel DLgs. 220/2023 è l'abrogazione dell'art. 17-*bis* del DLgs. 546/92, che prevedeva la fase di reclamo-mediazione, necessaria per l'impugnazione di atti del valore sino a 50.000,00 euro.

Notificato il ricorso, il deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria non poteva avvenire prima del decorso di 90 giorni, entro i quali le parti potevano stipulare la mediazione oppure valutare l'accoglimento totale/parziale delle ragioni del contribuente. Il deposito del ricorso, quindi, non avveniva nei 30 giorni dalla relativa notifica ma entro 120 giorni dalla notifica, siccome i 30 giorni decorrevano dallo spirare dei suddetti 90.

***Decorrenza dell'abrogazione del reclamo/mediazione***

L'art. 2 del DLgs. 220/2023 stabilisce che l'abrogazione dell'art. 17-*bis* del DLgs. 546/92 ha effetto dal 4.1.2024, data della relativa entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione in *G.U.*).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), mediante il comunicato stampa 22.1.2024 n. 13, ha specificato come l'abrogazione abbia effetto per i ricorsi notificati dal 4.1.2024, per i quali, di conseguenza, il deposito dovrà avvenire nei 30 giorni.

Le regole dell'art. 17-*bis* del DLgs. 546/92, secondo la tesi del MEF, continuano quindi ad operare per i ricorsi notificati sino al 3.1.2024.

Trattasi di un aspetto particolarmente importante, considerato che il termine per il deposito del ricorso è previsto a pena di inammissibilità.

**SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024**

Con la circ. 29.1.2024 n. 24, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2024 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

**ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI**

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

- l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2024 confermano quelle del 2023 e sono pari al:

- 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

***Collaboratori del settore sportivo dilettantistico***

L'iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).

Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, né titolari di pensione diretta, l'aliquota contributiva ai fini previdenziali:

- è pari al 25%;
- si applica al superamento dell'importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 co. 8-*ter* del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Si applica inoltre l'aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e malattia) e dell'1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.



***Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie***

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2024 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L'aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell'ambito sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell'imponibile contributivo).

**ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI**

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono confermate:

- l'aliquota previdenziale del 25%;
- aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Per quanto riguarda l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), la sua misura diminuisce dallo 0,51% del 2023 allo 0,35% del 2024 (art. 1 co. 154 della L. 213/2023).

L'aliquota complessiva dovuta per il 2024 è quindi pari al 26,07% (in luogo del 26,23% del 2023).

***Professionisti del settore sportivo dilettantistico***

Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:

- l'aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei compensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui;
- si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

***Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie***

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2024 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

L'aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.

**MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2024**

Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 119.650,00 euro (113.520,00 euro per il 2023).

**MINIMALE DI REDDITO PER IL 2024**

Il minimale di reddito valido per il 2024, ai fini dell'accredito dell'intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.415,00 euro (17.504,00 euro per il 2023).

**DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ACQUISTO DI UNITÀ LOCATA**

Con la risposta a interpello 23.1.2024 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcune condizioni per poter beneficiare della detrazione, prevista dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR, degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.

**CONDIZIONI RICHIESTE**

Ai fini della detrazione in esame, che spetta su un importo massimo di interessi pari a 4.000,00 euro, l'unità immobiliare acquistata deve essere destinata ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dall'acquisto stesso.



L'Agenzia ricorda che una delle condizioni richieste per beneficiare dell'agevolazione è che l'acquisto dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale venga effettuato entro l'anno (12 mesi) anteriore o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Ciò significa che si può prima acquistare l'immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

#### **ACQUISTO DELL'UNITÀ LOCATA**

In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la citata norma stabilisce che la detrazione spetta a condizione che:

- entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
- entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Ove sia stata intrapresa la procedura di rilascio ex art. 30 della L. 392/78, quindi, fermi restando tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, la risposta a interpello 13/2024 chiarisce che può comunque spettare la detrazione fiscale prevista dall'art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR, sempre a condizione che nel termine di 3 mesi dall'acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell'art. 447-bis c.p.c.

#### **CREDITO IVA - SOCIETÀ NON OPERATIVE - RIMBORSO A SEGUITO DI RIVERSAMENTO**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.1.2024 n. 10, ha affermato che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato per mancanza dei presupposti di operatività di cui all'art. 30 della L. 724/94, può essere "rigenerato", previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il contribuente sia risultato congruo e coerente ai fini degli Studi di settore.

#### **CASO ESAMINATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La questione posta all'esame dell'Agenzia delle Entrate concerne una società che si era vista richiedere la restituzione dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2009, risultando, per tale periodo, non operativa. Condannata al pagamento della somma, la contribuente chiedeva di rateizzare l'importo risultante dalla cartella esattoriale.

Nel 2011, la società risultava congrua e coerente agli studi di settore, in base alla dichiarazione modello UNICO SP 2012; si verificava, pertanto, una delle cause di esclusione/disapplicazione previste dall'art. 30 della L. 724/94.

#### **"RIGENERAZIONE" DEL CREDITO**

Nella risposta a interpello 10/2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che *"il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta [...] il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato"*.

Tuttavia, il credito IVA potrà essere "rigenerato" solo previo riversamento delle rate mensili.

#### **CONTRIBUTO PER INTERVENTI AGEVOLATI CON SUPERBONUS - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE - MODALITÀ**

Con la ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2024 n. 9 sono state stabilite le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 9 co. 3 del DL 176/2022 e dal DM 31.7.2023, in presenza di determinati requisiti, per interventi agevolati con il superbonus al 90%, relativi a spese sostenute nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.10.2023, non spettante ed erogato mediante accredito su conto corrente.



#### **Compilazione del modello F24 ELIDE**

La restituzione avviene mediante il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:

- “8158”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;
- “8159”, in relazione agli interessi;
- “8160”, in relazione alla sanzione.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

#### **RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2024**

La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 14.9.2023, ha innalzato al 4,5% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 20.9.2023.

Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,5% rileva per il primo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* 16.1.2024 n. 12.

In relazione al periodo dall’1.1.2024 al 30.6.2024, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

- 16,5% (4,5% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 12,5% (4,5% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

#### **Estensione a tutti i lavoratori autonomi**

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “*Jobs Act* dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

#### **Deroghe contrattuali**

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

#### **SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRAMITE DI PIATTAFORME DIGITALI - MODIFICHE**

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.1.2024 n. 22931, ha apportato alcune modifiche al precedente provv. 20.11.2023 n. 406671, contenente le modalità e i termini per l’invio all’Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme.



Gli obblighi in questione:

- sono stati stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7), recepita dall'Italia con il DLgs. 32/2023;
- si applicano dall'1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale.

**PROROGA DEL TERMINE PER IL PRIMO INVIO DEI DATI**

La comunicazione dei dati da parte dei gestori delle piattaforme digitali all'Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione stessa.

Il relazione all'anno 2023 (primo anno oggetto di comunicazione), il termine sarebbe quindi scaduto il 31.1.2024, ma il provv. 30.1.2024 n. 22931 lo ha prorogato al 15.2.2024, in considerazione delle difficoltà tecniche e interpretative che sono emerse in relazione al rispetto di questa prima scadenza.

Rimane, invece, fermo al 29.2.2024 il termine relativo allo scambio automatico di tali informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri coinvolti.

**UTILIZZO DI INTERMEDIARI ABILITATI**

Il provv. 30.1.2024 n. 22931 prevede inoltre esplicitamente la possibilità di effettuare le comunicazioni dei dati, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti obbligati o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3 co. 2-*bis* e 3 del DPR 322/98 (es. società del gruppo o professionisti abilitati).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.2.2024	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati nell'anno 2023;</li> <li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2022.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
15.2.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
16.2.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2024;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il paga-</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		mento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.2.2024	Versamento IVA quarto trimestre 2023	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023;</li><li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.</li></ul>
16.2.2024	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2024;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.2.2024	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023	Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• della seconda delle 5 rate mensili di pari importo;</li><li>• con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.</li></ul>
16.2.2024	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2023. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.
16.2.2024	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> ).
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.2.2024	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2024. Versamento in autoliquidazione 2023/2024 dei premi INAIL: <ul style="list-style-type: none"><li>• in unica soluzione;</li><li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.</li></ul>
26.2.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di gennaio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> I soggetti che, nel mese di gennaio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi al mese di gennaio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
28.2.2024	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2023, l'agevolazione si applicherà anche nel 2024: <ul style="list-style-type: none"><li>• ove permangano i requisiti;</li><li>• salvo espressa rinuncia del beneficiario.</li></ul>
28.2.2024	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2023	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• REDDITI 2023;</li><li>• IRAP 2023 (se soggetto passivo);</li><li>• CMN 2023 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).</li></ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p>
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"><li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;</li><li>• la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.</li></ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;</li><li>• con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.</li></ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
28.2.2024	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2023	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2023, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.
29.2.2024	Redazione inventario	Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2022. Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
29.2.2024	Stampa scritture contabili	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2022. Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.  La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.
29.2.2024 <i>segue</i>	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi all'anno 2022;</li><li>• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.</li></ul> <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
29.2.2024	Conguaglio saldo IMU 2023	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l'eventuale differenza positiva tra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'IMU calcolata sulla base delle delibere per l'anno 2023 inserite dai Comuni nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024;</li><li>• l'IMU versata entro il 18.12.2023.</li></ul>
29.2.2024	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2023;</li><li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li></ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024).</p>
29.2.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetti ad accisa;</li></ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li><li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li></ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
29.2.2024	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2023.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p>
29.2.2024	Trasmissione dati forniture documenti fiscali	<p>Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all'anno 2023;</li><li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>
29.2.2024	Premi INAIL	<p>Presentazione telematica all'INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024.</p>
29.2.2024	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	<p>I soggetti che, nel 2023, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• effettuare la loro registrazione cumulativa;</li><li>• versare la relativa imposta.</li></ul>
4.3.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2024.</li></ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>